COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Segretaria Generale

OGGETTO: **Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Tribunale di Pisa – Paolini Alessandro c/Comune di Pisa – liquidazione spese processuali come da sentenza n. 459/2017 – importo € 1750,95 compresi IVA e ulteriori accessori come per legge. (316c06)

Soggetto creditore:
Denominazione: PAOLINI ALESSANDRO
Codice fiscale / PLNLSN64H09E715G
Residenza / Via S. Pellico n. 50 - Cascina (PI)

Importo complessivo del debito: € 1750,95=

di cui:	€	1.200,00=	spese processuali
	€	180,00=	spese generali 15%
	€	55,20=	cap 4%
	€	315,75=	IVA 22%

Fattispecie di legittima riconoscibilità:
X art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito_

- Con atto notificato in data 28/11/2006, il sig. Paolini proponeva opposizione avverso l'ingiunzione della Sepi n. 35241/2006 dell'importo di € 2.873,17=, attinente al recupero di sanzioni per violazioni al C.d.s. relative agli anni 2001-2005;
- Con sentenza n. 459/2017, il tribunale di Pisa ha accolto il ricorso avverso condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese legali per la somma complessiva di €. 1750,95=, comprensiva di IVA e accessori.

o delle responsabilità ed azioni conseguenti:
in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

x non si ravvisano profili di responsabilità;
si rinvengono i seguenti profili di responsabilità:
_____
_____

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:
- sentenza del Tribunale di Pisa n. 459/2017
- relazione dell'Avvocatura civica

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 17/11/2017

IL DIRIGENTE
avv. Susanna Caponi

fg C:\Documenti\DEBITI FUORI BILANCIO\Dichiarazione sussistenza d.b.f.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Pisa, in persona del giudice dott. Roberto Bufo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4303/2006 R.G.,

promossa da

ALESSANDRO PAOLINI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GIACONI LUCA e dell'avv. BENEDETTI GIORGIO (BNDGRG72H24G702L) LUNGARNO GALILEI 14 56125 PISA; , elettivamente domiciliato in VIA COLOMBO 48 56125 PISA,

OGGETTO:
ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI

PARTE ATTRICE

contro

COMUNE DI PISA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GIGLIOTTI GIUSEPPINA e dell'avv. LAZZERI GLORIA (LZZGLR62T62D612P) VIA DELLA SCUOLA 12 56127 PISA; CAPONI SUSANNA (CPNSNN56S68E625Z) VIA DEGLI UFFIZI N. 1 C/O AVVOCATURA CIVICA PISA; , elettivamente domiciliato in VIA DELLA SCUOLA 12 56100 PISA,

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del

Firmato Da: BUFO ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d892b

24/06/2016, che deve intendersi qui richiamato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con ricorso depositato in data 7 novembre 2006 Alessandro Paolini impugnava l'ingiunzione di pagamento S.E.Pi. S.p.a. n. 35241/2006 per l'importo di € 2.873,17, sostenendo l'illegittimità della stessa per violazione e falsa applicazione del procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. ex artt. 194, 206 e art. 27 L. 689/1981, nonché l'eccesso di potere e/o la violazione dell'art. 52 comma 5 lett. B, del Reg. Gen. Entrate Comunali in ordine alle richieste maggiorazioni ex artt. 206 C.d.S e 27 L. 689/1981, ai diritti e spese di notifica verbale ed alle spese di riscossione coattiva, nonché la nullità degli avvisi per eventuale impugnazione della cartella per carenza di trasparenza;

Rilevato che il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza venivano successivamente notificati al Comune di Pisa nel rispetto dei termini indicati dal Giudice. Si costituiva in giudizio il Comune di Pisa, il quale contestava le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con provvedimento del 26 aprile 2007, il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione dell'ingiunzione di pagamento S.E.Pi. S.p.a. e rinviava la causa all'udienza del 22 novembre 2007. A tale udienza, il Giudice concedeva alle parti termine per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. Successivamente, il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente che aveva emesso l'ingiunzione di pagamento opposta (S.E.Pi. S.p.a.) da effettuarsi a carico della parte più diligente. Tuttavia, nessuna delle parti provvedeva a notificare la chiamata in causa della S.E.Pi. S.p.a., cosicché il Giudice (dopo alcuni rinvii) fissava l'udienza del 24 gennaio 2013 per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Tuttavia, con ordinanza del 24 aprile 2013, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di S.E.Pi. S.p.A.. Successivamente parte ricorrente provvedeva a chiamare in causa S.E.Pi. S.p.A. che si costituiva all'udienza del 28 novembre 2013. La terza chiamata nel contestare il ricorso introduttivo in quanto infondato così concludeva per il rigetto. Depositate le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 giugno 2016.

Firmato Da: BUFO ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d920

Le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche;

Ritenuto che il punto 1) dei motivi appare superato dalla giurisprudenza ormai consolidatasi che consente l'utilizzo di entrambe le procedure di riscossione coattiva;
Ritenuto che il punto 2) dei motivi non viene esaminato perché sono assorbenti e decisivi i punti 3) e 4) del ricorso e comunque, en passant, appaiono esorbitanti i costi aggiuntivi che vanno a coprire la metà dell'importo richiesto;
Ritenuto che i motivi di doglianza di cui ai punti 3) e 4) appaiono assorbenti perché limitano o comprimono il diritto di difesa del contribuente, per cui il ricorso va accolto con condanna alle spese dei convenuti;

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:

accoglie il ricorso e annulla i verbali impugnati.

Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese che liquida in euro 1.200 oltre accessori.

Così deciso in Pisa, il 06/03/2017.

IL GIUDICE
dott. Roberto Bufo

Firmato Da: BUFO ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d920

COMUNE DI PISA

Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276
Fax: +0039 050 8669127
e-mail: caponi@comune.pisa.it
e-mail: lazzeri@comune.pisa.it
e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

RELAZIONE

Sentenza Tribunale di Pisa n.459/2017. Alessandro Paolini c/Comune di Pisa e Sepi s.p.a. (316c2016)

Con sentenza n.459/2017, il tribunale di Pisa ha accolto il ricorso avverso l'ingiunzione della Sepi n. 35241/2006 dell'importo di € 2.873,17=, attinente al recupero di sanzioni per violazioni al C.d.s. relative agli anni 2001-2005.

Il ricorrente impugnava eccependo:1) l'illegittimità dell'uso della ingiunzione fiscale da parte della S.E.Pi. s.p.a.; 2) la violazione dell'art.52 del Regolamento delle entrate in relazione alle maggiorazioni richieste a vario titolo; 3) la violazione dell'art.3 L.n.241/1990, poiché nella ingiunzione non erano indicati né il termine né l'autorità a cui proporre ricorso; 4) violazione dei principi di cui alla l.n.212/2000, poichè l'ingiunzione era priva di motivazione.

Il Tribunale ha ritenuto il primo motivo superato dalla giurisprudenza costante che ha riconosciuto la legittimità dell'uso dell'ingiunzione ex r.d. 639/1910 per il recupero delle entrate degli enti locali.

Ha, invece, tenuto rilevanti e assorbenti i motivi di cui ai punti 3 e 4, considerato che la carenza, effettiva, delle indicazioni previste rispettivamente dalla l.n.241/1990 e dalla l.n.212/2000 nel corpo dell'ingiunzione impugnata.

In proposito, va detto che questa difesa aveva richiamato la giurisprudenza secondo la quale la mancanza dell'indicazione nell'atto del termine entro cui proporre ricorso e dell'autorità competente può determinare l'impedimento di preclusioni processuali e quindi un'eventuale rimessione in termini per impugnazione ma non l'illegittimità dell'atto. (cfr Corte di Cassazione, sez. I, 29 ottobre 2004, n. 21001, Tar Cagliari n.6/2016, Tar Napoli n. 2424/2016, Tar Roma n. 4999/2015). Nel caso di specie, poi, l'ingiunzione era stata regolarmente opposta.

Alla soccombenza, segue la condanna al pagamento delle spese di condanna di cui si chiede il riconoscimento

Il funzionario p.o.

Avv. Gloria Lazzeri